



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Martiri della Resistenza"
Via Schieppati n° 14 – 24054 CALCIO (BG)
Tel. e Fax 0363 – 968.223 Cod. Fisc. 92015040162
e-mail : bgic832008@istruzione.it

Calcio, 9.3.2021

Prot. N. 1183/2021

CIRC. 166

Al Sito web

Ai Docenti

Oggetto: Compilazione Regolare E Tempestiva Del Registro Elettronico

Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza, con conseguente attivazione della DAD in modalità mista;

Visto il Decreto di Autorizzazione prot. Prot. 1140/2021 del 7.3.2021, nel quale si sottolinea che *"Tutti i docenti, anche coloro che effettueranno la DAD dai locali scolastici, saranno, altresì, tenuti a documentare e certificare sul registro elettronico le ore sincrone ed asincrone effettuate , ai fini del computo complessivo del servizio effettivamente prestato"*

Richiamata la Circ. 87 del 16.11.2020;

SI RIBADISCE

L'obbligatorietà di compilare in modo regolare e tempestivo il registro elettronico, sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo.

In particolar modo:

- Il Registro Elettronico assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti: in particolare, è atto di rendicontazione e documentazione delle attività di didattica a distanza;
- Il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui

verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità ed integrità;

- La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto "falso in atto pubblico", anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia;
- La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti;
- La diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell'art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita. "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni";
- È obbligo annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza, nonché gli argomenti e le attività svolte durante le ore di lezione, ai fini della trasparenza, della pubblicità e della correttezza dell'azione amministrativa;
- Della corretta compilazione del registro è responsabile il singolo docente.

F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Chiara Spatola

* firma omessa ai sensi dell'art.3,
D.Lgs. n.39 12/2/93